



Bruxelles, 13.4.2022  
COM(2022) 179 final

2022/0118 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte ad attenuare le conseguenze dell'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura**

## RELAZIONE

### **1. CONTENUTO DELLA PROPOSTA**

#### **• Motivi e obiettivi della proposta**

L'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina, in corso dal 24 febbraio 2022, sta avendo ripercussioni negative per gli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione. L'interruzione dei flussi commerciali dei prodotti di base essenziali per questo settore provenienti dalla Russia e dall'Ucraina ha accelerato improvvisamente l'aumento dei prezzi dei principali fattori produttivi quali l'energia e le materie prime. Gli scambi commerciali tra l'Ucraina e l'Unione sono gravemente compromessi anche dall'indisponibilità dei trasporti, viste l'impossibilità di utilizzare gli aeroporti ucraini a causa dell'aggressione russa e la sospensione di tutte le operazioni di trasporto marittimo commerciale nei porti ucraini. La crisi in corso avrà probabilmente pesanti conseguenze sull'approvvigionamento di cereali, oli vegetali e pesce bianco dall'Ucraina e dalla Russia verso l'Unione e porterà a un forte rincaro dei prezzi dei mangimi per pesci e a una carenza di materie prime essenziali. Tenuto conto del calo di redditività del comparto e dell'impossibilità di compensare l'aumento dei costi dei fattori produttivi, tra cui i prezzi vertiginosi dell'energia, una parte della flotta dell'Unione ha cessato l'attività di pesca. L'impatto combinato degli aumenti dei costi e delle carenze di approvvigionamento summenzionati è avvertito anche dai settori dell'allevamento e della trasformazione dei prodotti ittici. Essendo perciò di fronte a una perturbazione significativa del mercato causata da notevoli aumenti dei costi e da turbative degli scambi, si rende necessaria un'azione efficace ed efficiente. L'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina mette inoltre a repentaglio la sicurezza delle attività di pesca svolte dai pescatori dell'Unione in zone limitrofe. Ciò ha portato alla sospensione delle attività in alcune zone in via precauzionale.

Alla luce di quanto precede la Commissione propone una modifica del regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) introducendo misure specifiche per attenuare le conseguenze dell'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Le spese sono ancora ammissibili al contributo del Fondo fino al 31 dicembre 2023.

La presente proposta integra la decisione di esecuzione (UE) 2022/500 della Commissione, del 25 marzo 2022, che definisce l'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina come evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati attivando misure di sostegno alla crisi nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA). I pacchetti di misure nell'ambito sia del FEAMP che del FEAMPA massimizzano l'uso delle risorse finanziarie disponibili per sostenere i settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti ittici nel corso della crisi attuale.

#### **• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta è coerente con il regolamento (UE) n.1380/2013 relativo alla politica comune della pesca e con il regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alle disposizioni comuni per i fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente.

#### **• Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta si limita a modifiche mirate ed eccezionali del regolamento (UE) n. 508/2014 ed è coerente con le altre politiche dell'Unione.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

Articolo 43, paragrafo 2, e articolo 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Le disposizioni della proposta sono attuate nell'ambito della gestione concorrente conformemente al regolamento finanziario.

- **Proporzionalità**

Le disposizioni proposte ottemperano al principio di proporzionalità in quanto sono adeguate e necessarie; inoltre non è disponibile nessun'altra misura meno restrittiva in grado di raggiungere gli obiettivi strategici perseguiti.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Atto giuridico proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

## **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

I problemi derivanti dall'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina e la necessità di attenuare le sue conseguenze sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono stati riferiti da vari portatori di interessi del settore della pesca e dell'acquacoltura e da rappresentanti degli Stati membri. Tutti gli operatori, i portatori di interessi e gli Stati membri interessati hanno sottolineato la necessità di garantire un sostegno finanziario per il settore della pesca e dell'acquacoltura.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non è necessaria una valutazione d'impatto in virtù della natura eccezionale e critica dell'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina, che richiede misure di attenuazione immediate da parte dell'Unione.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

## **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La modifica proposta non comporta alcuna variazione dei massimali annui previsti per gli impegni e i pagamenti nel quadro finanziario pluriennale.

Poiché le attività di pesca, acquacoltura e trasformazione hanno risentito in modo significativo della crisi, le misure e i programmi operativi attuali del FEAMP non sono attuati normalmente. Pertanto, al fine di evitare di perdere risorse finanziarie per contrastare la crisi in modo efficace, è opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di riassegnare, nell'ambito del loro programma operativo, le risorse finanziarie a misure specifiche e di procedere in tal senso con breve preavviso. Tale possibilità sarà limitata alle dotazioni di bilancio che gli Stati membri hanno già ricevuto, che essi non possono superare.

Gli stanziamenti di pagamento disponibili nel bilancio 2022 per il FEAMP possono consentire uno slittamento nelle priorità dell'Unione nell'ambito dei programmi operativi. Di fatto le nuove misure sostituiranno in buona parte quelle inizialmente previste, che ora devono essere riesaminate alla luce della perturbazione generale causata nella catena di approvvigionamento. Di conseguenza le misure proposte intendono garantire un'attuazione efficace del bilancio 2022 e della dotazione 2014-2020 per il FEAMP.

La Commissione monitorerà attentamente l'impatto della proposta di modifica sugli stanziamenti di pagamento nel 2022, tenendo conto sia dell'esecuzione del bilancio sia delle previsioni rivedute degli Stati membri.

## **5. ALTRI ELEMENTI**

### **• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Si applicano le prescrizioni in materia di attuazione, monitoraggio, valutazione ed elaborazione di relazioni stabilite dal regolamento (UE) n. 508/2014 e dal regolamento (UE) n. 1303/2013.

### **• Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

### **• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta introduce le misure seguenti volte ad attenuare le conseguenze dell'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura:

- compensazione finanziaria per l'arresto temporaneo delle attività di pesca qualora l'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina metta a repentaglio la sicurezza delle operazioni di pesca. Tale compensazione non è soggetta né al massimale finanziario di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento FEAMP né alla durata massima di sei mesi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, di tale regolamento. Ad essa si applica il tasso standard di cofinanziamento dell'Unione, pari al 75% della spesa pubblica ammissibile;
- compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca e dell'acquacoltura conformemente al meccanismo di ammasso previsto dal regolamento (UE) n. 1379/2013 (organizzazione comune dei mercati);
- compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura (compreso il settore della trasformazione) per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta all'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

La proposta introduce tali regimi di compensazione nelle misure esistenti del FEAMP al fine di agevolarne la rapida attuazione. L'utilizzo di un quadro esistente elimina la necessità di apportare modifiche significative al modello dei programmi operativi e facilita la riprogrammazione da parte degli Stati membri. Tuttavia sarà necessario apportare lievi adeguamenti tecnici a tale modello e al sistema di elaborazione di relazioni e di monitoraggio. Per quest'ultimo gli adeguamenti non sono urgenti, in quanto gli Stati membri hanno un anno di tempo per assolvere l'obbligo di fornire i dati cumulativi sugli interventi selezionati per il finanziamento a norma dell'articolo 97, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEAMP.

La proposta introduce inoltre meccanismi di flessibilità per facilitare la rapida attuazione di queste nuove misure:

- una procedura semplificata per la modifica dei programmi operativi degli Stati membri per quanto riguarda l'introduzione di tali misure, compresa la riassegnazione delle relative risorse finanziarie;
- l'ammissibilità retroattiva delle spese a decorrere dal 24 febbraio 2022 per tali misure;
- la possibilità di riassegnare alle nuove misure gli importi fissi inizialmente riservati a determinate misure del FEAMP (ad esempio controllo ed esecuzione, raccolta di dati).

La proposta rettifica inoltre un errore tecnico contenuto nella versione inglese dell'articolo 96 del regolamento FEAMP in cui "*income foregone*" dovrebbe essere sostituito da "*income forgone*".

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte ad attenuare le conseguenze dell'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 175,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina, in corso dal 24 febbraio 2022, sta avendo ripercussioni negative per gli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione. L'interruzione dei flussi commerciali dei prodotti di base essenziali per questo settore provenienti dalla Russia e dall'Ucraina ha accelerato improvvisamente l'aumento dei prezzi dei principali fattori produttivi quali l'energia e le materie prime. Gli scambi commerciali tra l'Ucraina e l'Unione sono gravemente compromessi anche dall'indisponibilità dei trasporti, viste l'impossibilità di utilizzare gli aeroporti ucraini a causa dell'aggressione russa e la sospensione di tutte le operazioni di trasporto marittimo commerciale nei porti ucraini. La crisi in corso avrà probabilmente pesanti conseguenze sull'approvvigionamento di cereali, oli vegetali e pesce bianco dall'Ucraina e dalla Russia verso l'Unione e porterà a un forte rincaro dei prezzi dei mangimi per pesci e a una carenza di materie prime essenziali. Tenuto conto del calo di redditività del comparto e dell'impossibilità di compensare l'aumento dei costi dei fattori produttivi, tra cui i prezzi vertiginosi dell'energia, una parte della flotta dell'Unione ha cessato l'attività di pesca. L'impatto combinato degli aumenti dei costi e delle carenze di approvvigionamento summenzionati è avvertito anche dai settori dell'allevamento e della trasformazione dei prodotti ittici. Essendo perciò di fronte a una perturbazione significativa del mercato causata da notevoli aumenti dei costi e da turbative degli scambi, si rende necessaria un'azione efficace ed efficiente.

---

<sup>1</sup> GU C del , pag. .

<sup>2</sup> GU C del , pag. .

- (2) Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) istituito dal regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup> dovrebbe pertanto poter sostenere misure specifiche per attenuare gli effetti della perturbazione del mercato sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura causata dall'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina. Tali misure dovrebbero comprendere una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca e dell'acquacoltura conformemente agli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup> e una compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta all'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Le spese per le operazioni sostenute nell'ambito di tali misure dovrebbero essere ammissibili a decorrere dal 24 febbraio 2022, data di inizio dell'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina.
- (3) Il FEAMP dovrebbe inoltre poter sostenere la compensazione finanziaria per l'arresto temporaneo delle attività di pesca qualora l'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina metta a repentaglio la sicurezza delle attività di pesca. L'arresto temporaneo dovrebbe avvenire a decorrere dal 24 febbraio 2022, data di inizio dell'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina.
- (4) Date le importanti conseguenze socioeconomiche della perturbazione del mercato sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura causata dall'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina, dovrebbe essere possibile sostenere l'arresto temporaneo delle attività di pesca causato da tale aggressione con un tasso di cofinanziamento massimo pari al 75 % della spesa pubblica ammissibile.
- (5) Vista la necessità di flessibilità nella riassegnazione delle risorse finanziarie, dovrebbe essere possibile riassegnare gli importi fissi stabiliti per le misure di controllo ed esecuzione e per le misure relative alla raccolta dei dati alle misure volte ad attenuare le conseguenze dell'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Per lo stesso motivo, fatti salvi il massimale finanziario esistente e la limitazione della durata per gli altri casi di arresto temporaneo delle attività di pesca, la fornitura del sostegno per l'arresto temporaneo delle attività di pesca causato dall'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina non dovrebbe essere soggetta a un massimale finanziario né a una limitazione della durata. È opportuno continuare ad applicare l'obbligo di detrarre il sostegno per l'arresto temporaneo dal sostegno per l'arresto permanente delle attività di pesca concesso allo stesso peschereccio. Per motivi di chiarezza giuridica, per quanto riguarda l'attuazione di questo nuovo caso di arresto temporaneo è necessario

---

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

<sup>4</sup> Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

fare riferimento al periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup>.

- (6) Tenuto conto dell'urgenza di fornire il sostegno necessario, l'ambito di applicazione della procedura semplificata riguardante la modifica dei programmi operativi degli Stati membri dovrebbe essere esteso alle modifiche relative a misure specifiche volte ad attenuare le conseguenze dell'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Tale procedura semplificata dovrebbe applicarsi a tutte le modifiche necessarie per la piena attuazione delle misure in questione, comprese la loro introduzione, la riassegnazione delle risorse finanziarie provenienti da altre misure e la descrizione dei metodi di calcolo del sostegno.
- (7) Per motivi di chiarezza giuridica per quanto riguarda l'attuazione di queste misure, è necessario rettificare un errore tecnico contenuto nella versione inglese del regolamento (UE) n. 508/2014 sostituendo "*income foregone*" con "*income forgone*". La versione inglese dell'articolo 96 di tale regolamento è rettificata di conseguenza.
- (8) Vista l'urgenza del sostegno necessario, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Tenuto conto del carattere imprevisto dell'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina e del suo grave impatto sulle attività di pesca e sui settori economici e sulle catene di approvvigionamento interessati, l'ammissibilità dei costi dovrebbe avere effetto retroattivo a decorrere dal 24 febbraio 2022.
- (9) Alla luce dell'urgenza causata dall'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina e del suo impatto sociale ed economico sul settore della pesca e dell'acquacoltura, si è ritenuto opportuno prevedere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (10) Il regolamento (UE) n. 508/2014 dovrebbe pertanto essere modificato e rettificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*  
*Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014*

Il regolamento (UE) n. 508/2014 è così modificato:

1. All'articolo 13 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

---

<sup>5</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).



"7. Le risorse di bilancio di cui ai paragrafi 2 e 3 possono essere riassegnate al sostegno di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 44, paragrafo 4 bis, all'articolo 67 e all'articolo 68, paragrafo 3, al fine di attenuare le conseguenze dell'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.";

2. all'articolo 22, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) modifiche dei programmi operativi riguardanti il sostegno di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 35, all'articolo 44, paragrafo 4 bis, all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), agli articoli 57, 66 e 67, all'articolo 68, paragrafo 3, e all'articolo 69, paragrafo 3, compresa la riassegnazione delle relative risorse finanziarie per far fronte alle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 o per attenuare le conseguenze dell'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.";

3. all'articolo 33, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) qualora l'arresto temporaneo delle attività di pesca avvenga tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 come conseguenza dell'epidemia di COVID-19, anche per i pescherecci che operano nell'ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile, o a decorrere dal 24 febbraio 2022 a seguito dell'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina, che mette a repentaglio la sicurezza delle attività di pesca. ";

4. all'articolo 33, paragrafo 1, il secondo comma della lettera d) è sostituito dal seguente:

"Conformemente all'articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti a norma della lettera d) del primo comma del presente paragrafo è ammissibile a decorrere dal 1° febbraio 2020, se gli interventi sono conseguenti alla pandemia di COVID-19, o dal 24 febbraio 2022, se gli interventi sono conseguenti all'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina, che mette a repentaglio la sicurezza delle attività di pesca.";

5. all'articolo 33, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), può essere concesso per una durata massima di sei mesi per peschereccio, nel corso del periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tale durata massima non si applica al sostegno di cui alla lettera d) dello stesso comma.";

6. all'articolo 44, il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente:

"4 bis. Il FEAMP può sostenere misure per l'arresto temporaneo delle attività di pesca causato dall'epidemia di COVID-19 o dall'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina, che mette a repentaglio la sicurezza delle attività di pesca, come disposto all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), alle condizioni di cui all'articolo 33.";

7. all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Ove sia necessario per rispondere all'epidemia di COVID-19 o per attenuare gli effetti della perturbazione del mercato sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura causata dall'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina, il FEAMP può sostenere il versamento di una compensazione a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca o dell'acquacoltura di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1379/2013 o prodotti che rientrano nel codice NC 0302 di cui all'allegato I, lettera a), di tale regolamento, a condizione che tali prodotti siano immagazzinati conformemente agli articoli 30 e 31 di tale regolamento, conformemente alle condizioni seguenti:";

8. all'articolo 67, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 si conclude il 31 dicembre 2020, tranne qualora esso attenui gli effetti della perturbazione del mercato sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura causata dall'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina.

Conformemente all'articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti a norma del presente articolo è ammissibile a decorrere dal 1° febbraio 2020 per far fronte all'epidemia di COVID-19 e dal 24 febbraio 2022 per attenuare gli effetti della perturbazione del mercato sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura causata dall'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina.";

9. all'articolo 68 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Il FEAMP può sostenere una compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta all'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la spesa per gli interventi sostenuti a norma del primo comma è ammissibile a decorrere dal 24 febbraio 2022.

La compensazione di cui al primo comma è calcolata conformemente all'articolo 96.";

10. all'articolo 95, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) l'intervento è connesso ai premi ai sensi dell'articolo 33 o 34, o alle compensazioni ai sensi degli articoli 54, 55 o 56, dell'articolo 68, paragrafo 3, o dell'articolo 69, paragrafo 3;".

*Articolo 2*  
*Rettifica del regolamento (UE) n. 508/2014*  
(non riguarda la versione italiana)

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*La presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*